

IVA

Fatturazione elettronica: un'opportunità per lo studio

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il **Documento** pubblicato lo scorso 17 aprile, la **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** ha commentato le novità in materia di **fatturazione elettronica** tra privati che entreranno in vigore per la generalità degli operatori dal **1° gennaio 2019**.

Non va però dimenticato che per le cessioni di **carburante**, nonché per le prestazioni rese da **subappaltatori e subcontraenti**, nell'ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con la pubblica Amministrazione, la fatturazione elettronica è anticipata al **1° luglio 2018**; invece, per gli acquisti di beni da parte di viaggiatori extra-UE (cd. **tax free shopping**) la decorrenza è fissata in data **1° settembre 2018**.

L'obbligo di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio riguarderà le **cessioni** di beni e le **prestazioni** di servizi, nonché le relative **variazioni** in aumento e in diminuzione, effettuate tra soggetti **residenti, stabiliti** o anche solo **identificati** nel territorio dello Stato.

La fatturazione elettronica porterà con sé alcune **semplificazioni** di natura amministrativa e contabile. Difatti, è prevista l'**abrogazione** della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (cd. **spesometro**). Inoltre, per i **professionisti** e le **imprese in contabilità semplificata**, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione:

- gli elementi informativi necessari per predisporre i prospetti di **liquidazione periodica Iva**;
- una bozza di **dichiarazione annuale Iva** e dei redditi;
- le bozze degli **F24** con gli importi delle imposte da versare, compensare o chiedere a rimborso.

Tali soggetti non dovranno più tenere i **registri** delle fatture e degli acquisti.

Rimarranno **escluse** dall'obbligo della fatturazione elettronica le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti di **oggetti non stabiliti e non identificati** ai fini Iva in Italia, ovvero ricevute da questi ultimi. Pertanto, non si dovranno emettere elettronicamente le fatture relative a cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nei confronti di **oggetti non residenti**, sia **comunitari** che **extracomunitari**. E, di conseguenza, i dati di tali operazioni continueranno a dover essere **trasmessi** con lo **spesometro**.

Inoltre, non rientreranno nell'ambito operativo della fatturazione elettronica i **piccoli**

contribuenti, ossia i cosiddetti **minimi** e i **forfettari**, che seguiranno ad emettere **fatture analogiche**.

Un discorso a parte va fatto per i **commercianti al minuto**. Essi certificano le proprie operazioni tramite **ricevuta** fiscale o **scontrino**; tuttavia, a seguito di specifica richiesta del cliente, sono tenuti ad emettere fattura. Ecco che allora, in tal caso, il documento dovrà essere in **modalità elettronica**.

Dopo aver esaminato la nuova disciplina sulla **fatturazione elettronica**, così come fin qui riassunta, e il funzionamento del Sistema di Interscambio, il Documento della FNC fornisce, nell'ultima sua parte, un'analisi del **nuovo modello di gestione digitale della contabilità** con riguardo alle imprese in **contabilità semplificata**. L'obiettivo è mostrare come potrebbe essere organizzata dallo studio del commercialista la tenuta di una contabilità semplificata **digitalizzata**.

Al di là degli aspetti specifici legati al caso oggetto di disamina, per i quali si rimanda al Documento, l'insegnamento che pare emergere dall'analisi è che la fatturazione elettronica potrebbe rappresentare un'**opportunità di sviluppo** dello studio allorché lo stesso sia assegnatario della **gestione dell'intero processo di fatturazione, contabilizzazione e conservazione** delle fatture.

Difatti, solo con la **gestione diretta** del processo di emissione, contabilizzazione e conservazione della fattura elettronica verrebbe a crearsi un sistema di **interazione telematica** tra il cliente e lo studio che dovrebbe rafforzarne il **legame**.

Affinché ciò si realizzi, però, avverte il Documento, i Commercialisti "*dovranno mostrarsi **proattivi e tempestivi** sia nell'**organizzazione dello studio**, investendo in nuove soluzioni informatiche e formazione, sia verso i **clienti**, soprattutto quelli meno attrezzati sul digitale, che dovendo obbligatoriamente riorganizzarsi, potranno trovare nel Commercialista un valido **punto di riferimento***". A tal riguardo, sarà fondamentale attivarsi per **convertire** al meglio l'attività di una parte dei dipendenti dello studio, che oggi si occupano prevalentemente dell'**inserimento delle fatture**, mentre domani dovranno portare avanti sotto il profilo operativo il "**legame telematico**" con i clienti.



Seminario di specializzazione

IL BILANCIO D'ESERCIZIO DOPO LA RIFORMA

Scopri le sedi in programmazione >